

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**Sezioni Unite**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF**

**(2011/2012)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 220/CGF – RIUNIONE DEL 12 APRILE 2012**

**1° Collegio composto dai Signori:**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIGNOR COTTINI VALTER LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, NEL PERIODO 2005-2008) AVVERSO LA SANZIONE DELL' INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA F.I.G.C. (COM. UFF. N. 171/A DEL 5.6.2003), IN PARTICOLARE IL TITOLO IV, GLI ARTT.11 (DOCUMENTAZIONE DEI COSTI) E 40 (RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE), NONCHÉ DI QUELLE STATUTARIE E QUELLE CONTENUTE NEGLI ALTRI REGOLAMENTI FEDERALI - NOTA N. 3093/256 PF 10-11/SP/BLP DEL 17.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)**

La Procura Federale ha deferito Valter Cottini, coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale della Lombardia nel periodo 2005-2008, alla Commissione Disciplinare Nazionale perché rispondesse della violazione dell'art. 1 del C.G.S. in relazione alle disposizioni del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico nonché di quello di amministrazione e contabilità della F.I.G.C.. Al dirigente veniva, in particolare, addebitato un "comportamento scorretto di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale", in relazione: 1) alla utilizzazione ingiustificata, sfornita di adeguata documentazione e per fini non istituzionali di beni, valori ed utilità del Comitato da lui presieduto; 2) alla posizione a carico del Comitato di spese personali o familiari; 3) alla mancata restituzione al Comitato di beni, valori ed utilità ricevuti per inerenza alla carica ricoperta.

La azione disciplinare era stata preceduta dalla redazione di due verbali ispettivi del 27 novembre 2009 e del 30 gennaio 2010 da parte di incaricati della Federazione e concernenti verifiche di contabilità del Comitato in questione. Tali risultanze ispettive erano state recepite dalla relazione della Procura Federale che aveva posto a fondamento delle proprie conclusioni l'effettuazione negli anni 2008 e 2009 da parte dell'odierno appellante di spese personali incompatibili con la carica ricoperta, in particolare relative: a) ad un bonifico di 10.000,00 Euro con causale "anticipo progetti" del 21 aprile 2008; b) alla contabilizzazione nella misura di 4.570,00 Euro di tre fatture afferenti al progetto "mille campi azzurri"; c) alla spesa di 420,00 Euro per ricariche telefoniche della utenza cellulare personale; d) di spese di viaggio a Roma nel periodo compreso tra il 24 e il 26 dicembre 2008 per un importo di 928,00 Euro; e) a rimborsi di spese

personali pari a 205,54 Euro.

L'incolpato si è difeso con memoria chiedendo istruttoria documentale e testimoniale, ponendo in rilievo il fatto che le precedenti visite ispettive non gli avevano mosso alcun rilievo e che, in ogni caso, le spese oggetto di contestazione trovavano una giustificazione in termini di perfetta legittimità.

In esito al dibattimento di primo grado la Commissione Disciplinare, con pronuncia del 26 gennaio 2012, dichiarava l'incolpato colpevole delle violazioni ascrittegli e gli applicava l'inibizione per 6 mesi.

In particolare, la Commissione, dopo aver rilevato l'inammissibilità della prova documentale in quanto relativa ad atti che, rientrando nella disponibilità del deferito, ben avrebbero potuto dallo stesso essere prodotti, nonché di quella testimoniale sotto il profilo della ininfluenza delle circostanze dedotte in quanto non incidenti sulla valutazione della riferibilità delle spese ad attività istituzionali, osservava che la responsabilità dell'incolpato trovava piena prova nel verbale del servizio ispettivo federale redatto a seguito della verifica del 7 ottobre 2010.

I primi giudici, in particolare, sottolineavano l'improprio uso fatto dall'incolpato delle somme di denaro concernenti le operazioni prima descritte e tutte ritenute estranee all'incarico ricoperto nonché prive di congrue giustificazioni.

La Commissione valorizzava anche le dichiarazioni rese in precedenza dai collaboratori amministrativi del Comitato Regionale Ranzini e Galmarini dalle quali si traeva ulteriore conferma di irregolarità amministrative – contabili, deducibili dalla carenza di documentazione giustificativa, da anticipazioni di cassa per spese strettamente personali, da mancati recuperi delle stesse, da indebiti rimborsi.

Alla luce delle considerazioni appena enunciate la Commissione riteneva disciplinarmente rilevante il comportamento dell'incolpato in quanto irrispettoso della normativa federale in materia di amministrazione e contabilità delle strutture nonché di elementari regole di buona gestione.

Ai fini della determinazione della sanzione i primi giudici tenevano conto della sussistenza di una precedente condanna per fatti analoghi.

Contro questa pronuncia ha proposto ricorso alla Corte l'incolpato, che ne chiedeva la riforma con la piena assoluzione, previa, in ogni caso, l'ammissione dei mezzi istruttori già sollecitati in primo grado.

L'impugnazione si fondava, in primo luogo, sul rilievo che lo stesso verbale ispettivo si sarebbe espresso in forma dubitativa circa la mancanza di coerenza e giustificazione delle spese contestate.

In secondo luogo nell'appello si poneva in rilievo che soltanto una esigua parte della somma originariamente contestatagli in quanto illegittimamente spesa era stata considerata priva di giustificazione e, pertanto, disciplinarmente rilevante dai primi giudici. L'atto di impugnazione criticava, inoltre, la mancata ammissione delle prove chieste e concludeva sottolineando la assoluta incertezza dell'accertamento posto a fondamento della condanna.

All'odierna udienza di discussione davanti queste Sezioni Unite la Procura Federale concludeva per il rigetto del ricorso, mentre l'appellante insisteva per il relativo accoglimento.

Ciò premesso, la Corte osserva che il provvedimento impugnato non merita le censure ad esso mosse sicché l'appello, infondatamente proposto, va rigettato con incameramento della tassa.

Ed invero, i primi giudici hanno esattamente escluso l'ammissibilità delle prove chieste dall'odierno impugnante, considerando che quelle documentali avevano ad oggetto atti che ben avrebbero potuto essere prodotti dall'interessato e dando l'opportuno peso alla circostanza che i capitoli di prova testimoniale apparivano inconferenti rispetto alla materia del decidere.

Entrambi i supporti argomentativi sono ineccepibili. Ed infatti, non sarebbe stato necessario da parte dell'incolpato ricorrere allo strumento dell'acquisizione documentale d'ufficio una volta che egli stesso avrebbe potuto direttamente assolvere l'onere probatorio producendo il materiale che egli riteneva rilevante, come ha fatto nel presente grado di giudizio in cui ha depositato una copiosa documentazione, seppure – come si vedrà – non decisiva. Quanto alla prova testimoniale gli stessi capitoli formulati dall'odierno appellante non resistono alla prova della loro astratta attitudine a formare elemento di esclusione della responsabilità, giacché la loro stessa enunciazione non è concepita in modo tale da prospettare anche in via ipotetica la inerenza delle spese all'attività

istituzionale piuttosto che a quella privata o familiare dell'incolpato (ciò è di tutta evidenza per quanto concerne i rimborsi al coniuge o i regali d'uso al personale dipendente in assenza anche della allegazione della impossibilità di far ricorso agli ordinari strumenti di pagamento contrattualmente previsti).

Anche nel merito la decisione impugnata si sottrae a qualunque rilievo critico essendosi correttamente e logicamente basata sui dati provenienti da fonte certa e qualificata quale è quella ispettiva ed avendo del tutto razionalmente escluso, dopo una diligente analisi delle singole voci di spesa, che la fuoriuscita di denaro del Comitato nei termini risultanti dalla contestazione poi sfociata nella condanna fosse suffragata da ragioni istituzionali e fosse in ogni caso conforme alle regole di contabilità e di evidenza giustificativa.

Né può valere in senso favorevole all'appellante la pretesa incertezza del verbale ispettivo nel senso prima indicato, in quanto la frase richiamata nell'atto d'appello si limita ad avanzare la possibilità che l'incolpato fosse in grado di rinvenire idonea giustificazione delle spese ed adeguata prova della loro riconducibilità a fini connessi alla carica. Ma, ancora una volta, l'impugnante si è limitato a dedurre, senza provarla, l'esistenza di ragioni di legittimità delle varie ed eterogenee spese.

Ciò che, pertanto, residua, dall'esame del materiale probatorio in atti è la ripetuta effettuazione di spese avulse da un progetto istituzionale e compiute in difetto dell'osservanza delle disposizioni regolamentari in tema di contabilità ed amministrazione.

E', pertanto, fuori discussione che la violazione delle regole in esame costituisca il contenuto specifico della violazione del generico dovere di lealtà.

La sanzione inflitta appare perfettamente congrua sia rispetto alla gravità delle violazioni ed alla rilevanza della carica ricoperta dall'incolpato, sia rispetto al precedente specifico reiterato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cottini Valter Luigi.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIGNOR AMBROSINO MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.08)**

Con ricorso, pervenuto in data 5.3.2012, il signor Marcello Ambrosino ha chiesto, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., la revocazione e/o revisione della pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008, confermata da questa Corte con decisione, pubblicata con Com. Uff. n. 53/CGF del 27.10.2008, con la quale era stata inflitta allo stesso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6.

Il ricorrente era stato dichiarato responsabile della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., a cagione della asserita disponibilità, da parte dello stesso, di due schede telefoniche svizzere che sarebbero state acquistate da Luciano Moggi, mediante le quali sarebbe stato «[...] possibile intrattenere comunicazioni riservate nel contesto della rete protetta predisposta e organizzata dal Moggi stesso [...]».

Nel ricorso per revocazione e/o revisione, si sottolinea che lo stesso è stato proposto in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 39 C.G.S. citato, consistenti nella sussistenza di “*prove riconosciute false dopo la decisione e/o comunque inconciliabili con altra decisione*”.

Più in particolare, il ricorrente evidenzia di essere stato assolto, con sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Nona Penale, depositata in data 3.2.2012, in ordine alle contestazioni dai reati di associazione per delinquere e di frode sportiva, perché «[...] unitamente ad altre persone ivi identificate ed allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive condizionava l'esito dei campionati di calcio di serie “A”, con particolare riguardo a quello del 1999/2000 [...]».

Il ricorso - peraltro non connotato da chiarezza circa l'individuazione del rimedio esperito (revocazione ovvero revisione) nonché in ordine ai presupposti dello stesso (vengono menzionati un presupposto della revocazione ed uno della revisione) - si appalesa inammissibile per le seguenti ragioni.

In via preliminare, si evidenzia come il sig. Marcello Ambrosino abbia, a suo tempo, proposto istanza di arbitrato al TNAS, impugnando le decisioni, rese dagli Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., più sopra indicate; la predetta istanza arbitrale è stata rigettata con il lodo depositato in data 23.6.2009.

Orbene, l'art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, intitolato «Azioni di nullità dinanzi alla Corte d'appello», così recita: «I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l'ordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili, in conformità di quanto disposto nell'art. 12 *ter*, comma 3, dello Statuto C.O.N.I., anche in presenza della c.d. clausola di giustizia eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui all'art. 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile».

L'art. 831 c.p.c., come è noto, prevede la possibilità di impugnare per revocazione il lodo arbitrale davanti alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità.

Ma ove anche si volesse superare la predetta eccezione, ritenendo, da un lato, esperibili nei confronti dei lodi pronunciati dal TNAS esclusivamente le azioni di nullità e qualificando, dall'altro, il ricorso, proposto dal sig. Ambrosino, in termini di istanza di revisione e non di revocazione, la conclusione cui si dovrebbe, comunque, pervenire sarebbe sempre quella dell'inammissibilità del ricorso che ci occupa.

L'odierno ricorrente, al di là della imprecisione dei termini utilizzati, chiede la revisione delle pronunce, più sopra menzionate, in quanto, dopo la decisione di condanna, sarebbero sopravvenute nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto.

Al proposito, merita di essere ricordato che questa Corte, con decisione resa a Sezioni Unite e pubblicata sul Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5.2009, ha evidenziato che *“la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale (art. 39, comma 2, C.G.S.: N.d.E.) ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all'art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l'utile esperimento del rimedio”*.

Ebbene, l'art. 637, comma 3, c.p.p. stabilisce che il giudice non può pronunciare il proscioglimento del condannato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, ponendo in tal modo un limite invalicabile alla revisione nel divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo conclusosi con il giudicato.

Trattasi di previsione, la cui applicazione impone a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revisione, proposto dal signor Ambrosino.

Ed invero, dalla lettura delle motivazioni della sentenza del Tribunale penale partenopeo, più sopra menzionata, emerge che l'assoluzione dell'Ambrosino non è stata pronunciata sulla base di nuove prove (sopravvenute o comunque scoperte successivamente alle decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva) bensì sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi di prova.

Più in particolare, i giudici penali hanno ritenuto che il possesso di una scheda telefonica straniera da parte dell'Ambrosino non fosse, di per sé, un elemento decisivo ai fini dell'affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità penale dello stesso per i reati associativo e di frode sportiva, esprimendo, peraltro, semplici perplessità sul metodo usato dagli investigatori per l'attribuzione del possesso della scheda all'odierno ricorrente (viene, in particolare, stigmatizzata la mancata verifica dell'esistenza, nella località di Torre del Greco, di altri soggetti, operanti, a vario titolo, nel mondo del calcio ai quali potesse essere attribuito il possesso della scheda telefonica straniera).

A quest'ultimo proposito, si evidenzia che il TNAS, nel pronunciarsi sull'istanza di arbitrato, proposta dal signor Ambrosino, ha espressamente affrontato il tema, esercitando il potere

di revisione piena delle decisioni endo-federali, attribuito al predetto Organo (cfr., sul punto, da ultimo, TNAS, lodo arbitrare, depositato in data 2.4.2012 nel giudizio Amodio Roberto e Juve Stabia c/ F.I.G.C.), pervenendo alla conclusione che sulla base degli elementi indiziari raccolti, “*si può escludere con ragionevole certezza che il soggetto utilizzatore delle schede possa essere uno di quelli indicati dal signor Ambrosino*”.

A quanto sopra, si aggiunga che costituisce pacifico principio giurisprudenziale (sia in ambito endo-federale che in quello eso-federale) quello secondo il quale, ai fini della affermazione della responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva “*non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I., in vigore dal 1° gennaio 2009). A tale principio deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito*” (cfr., da ultimo, TNAS, lodo arbitrare, depositato in data 2.4.2012 nel giudizio Amodio Roberto e Juve Stabia c/ F.I.G.C., sopra citato).

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza, qualificata come istanza di revisione, come sopra proposta dal signor Ambrosino Marcello.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2011/2012;**  
- **DELL’AMMENDA DI €30.000,00, INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MARCO PAOLONI (SINO AL 31 GENNAIO 2011), CON LE AGGRAVANTI PREVISTE DAL COMMA VI DELL’ART. 7, C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2011 – (Decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 20 gennaio 2012 - Proc. Prot. n. 2442 del 18 ottobre 2011 – 543 T.N.A.S.)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita all’adunanza del 12.4.2012 per decidere in merito al ricorso proposto dalla U.S. Cremonese Calcio S.p.A., con il quale è stata richiesta l’impugnazione per revocazione, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera e) C.G.S., del lodo reso (nel procedimento prot. n. 2442 del 18.10.2011 – 543) dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, sedente presso il C.O.N.I. depositato in data 20.1.2012 e comunicato all’attuale ricorrente in data 30.1.2012.

Il ricorso proposto dalla U.S. Cremonese Calcio S.p.A., è finalizzato all’impugnazione, per revocazione, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. e) C.G.S., del lodo reso dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, depositato in data 20 gennaio 2012 e comunicato all’attuale ricorrente in data 30.1.2012.

La vertenza proposta dalla Cremonese è stata chiamata all’adunanza della Corte di Giustizia Federale, riunita a Sezioni Unite, svoltasi in data 12.4.2012. Nel corso dell’adunanza hanno operato le loro difese orali l’Avvocato della U.S. Cremonese Calcio, Salvatore Pino ed il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso proposto.

Al fine di valutare la questione portata all’attenzione della Corte di Giustizia Federale occorre formulare le seguenti argomentazioni in

## DIRITTO

Va, preliminarmente, osservato che la questione oggetto del presente gravame riguarda la revocazione di un provvedimento (lodo) emesso da un organismo di giustizia diverso da quelli interni alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Invero, nel caso di specie, si chiede alla Corte di Giustizia Federale di operare la revocazione, a norma dell'art. 39 C.G.S., di un provvedimento emesso dal T.N.A.S., che è organismo di giustizia del C.O.N.I..

Il ricorso è inammissibile alla luce dello stesso art. 39 C.G.S. che consente la proposizione di una impugnazione per revocazione esclusivamente con riguardo alle decisioni pronunciate dai giudici endo-federali della Federcalcio.

Alla luce dello stesso articolo indicato dalla società ricorrente emerge chiaramente, che non sussiste alcun potere per gli Organismi di giustizia sportiva della Federcalcio di poter operare valutazioni in merito a pronunce rese dagli Organi di giustizia esofederali, sedenti presso il C.O.N.I..

Invero, l'unica possibilità di porre in discussione il contenuto del lodo reso dal TNAS, in data 20.1.2012, è quella di procedere alla revocazione dello stesso a norma dell'art. 831 c.p.c..

In virtù di quanto, fin qui, esposto l'impugnazione per revocazione proposta dalla U.S. Cremonese Calcio S.p.A., in data 24.2.2012, è inammissibile e conseguentemente la adita Corte di Giustizia Federale non può entrare nel merito della stessa.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 4 maggio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete